

Spettabile

**Associazioni**  
Loro sedi

Venezia, 15 novembre 2018

**Oggetto: fatturazione elettronica**


La L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha stabilito l'obbligo, a decorrere **dall'1.1.2019**, di emissione della fattura elettronica per tutte le operazioni effettuate da parte di soggetti passivi Iva anche nei confronti di «privati», quindi le fatture verranno emesse e ricevute attraverso il sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.

Restano fuori dall'obbligo esclusivamente i soggetti "minori", ovvero i passivi che rientrano nel c.d. "regime di vantaggio" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 [**contribuenti minimi**], e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190" [**contribuenti forfettari**].

Tra questi non rientrano le associazioni che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91.

**La trasmissione della fattura elettronica**

La fattura elettronica deve essere strutturata secondo uno specifico standard richiesto (tracciato telematico), che comporta come risultato finale la produzione di un file che tecnicamente è di tipo xml. Una volta prodotto il file è ovviamente necessario farlo pervenire alla controparte. Così come la fattura cartacea veniva redatta (a mano o con procedure gestionali in formato libero) e poi spedita al cliente, parimenti occorre fare con la fattura elettronica. La grande novità connessa all'introduzione dell'obbligo di fatturazione in formato elettronico risiede nella modalità di trasmissione al cliente: la fattura (ovvero il file che costituisce la fattura) non viene spedita direttamente al destinatario, bensì deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Sarà poi il SDI a recapitarla al destinatario finale, ma solo dopo aver eseguito una serie di controlli sulla validità della fattura stessa. Fintanto che la fattura non supera i controlli del SDI, tale fattura fiscalmente e giuridicamente non esiste. Ciò che accade dopo la fase di preparazione di una fattura elettronica è schematizzabile come segue:



Quindi affinché la **fase di recapito della fattura** vada a buon fine, è necessario indicare in fattura non solo i dati anagrafici completi del cliente (nome e cognome / denominazione / indirizzo / partita IVA o codice fiscale se trattasi di soggetto privo di partita IVA), ma anche una **nuova informazione**, che potremmo definire "**l'indirizzo SDI**". Il recapito delle fatture elettroniche, infatti, per legge può avvenire solo su un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), oppure su un canale telematico dedicato e preregistrato, soluzione che prevede l'assegnazione di un apposito codice identificativo a sette cifre. Esistono poi situazioni particolari in cui non è dovuta l'indicazione né della PEC né del codice di 7 cifre, come nel caso di emissione verso soggetti non titolari di partita IVA (privati o associazioni prive della partita iva) o contribuenti minimi e forfettari.

### Accesso al Sistema di Interscambio

Tutte le fatture elettroniche attive vengono trasmesse verso il Sistema di Interscambio e tutte le fatture passive vengono ricevute per il tramite del medesimo SDI. Conseguentemente, è indispensabile avere accesso a tale sistema.

La "porta di ingresso" nel Sistema di Interscambio, riservata ai contribuenti titolari di partita IVA, è la piattaforma web "Fatture e Corrispettivi" dell' Agenzia delle Entrate. (<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>).

Per poter accedere al Sistema di Interscambio, essendo Fatture e Corrispettivi una piattaforma *web*, è ovviamente indispensabile avere a disposizione un computer connesso ad internet ed inoltre occorre autenticarsi.

L'accesso è possibile attraverso:

- **le credenziali ENTRATEL**, generalmente rilasciate agli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e dei dichiarativi in genere, quindi commercialisti etc.;
- **le credenziali FISCONLINE**, ovvero i codici di accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate. Tali codici possono essere richiesti da ciascun cittadino, anche non titolare di partita IVA, presso un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite il sito dell'Agenzia stessa <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>, funzione richiedi PIN;
- **la carta CNS**, ovvero smart card – nel qual caso sarà necessario avere anche il relativo lettore – o token usb (ovvero chiavetta usb) contenente il certificato Carta Nazionale dei Servizi. La CNS può essere richiesta presso gli uffici della Camera di Commercio, da parte dei soggetti iscritti;
- **le credenziali SPID, ovvero Servizio Pubblico di Identità Digitale** (con accesso di secondo livello). Lo SPID è il nuovo “servizio di riconoscimento unico” che via via andrà a sostituire in tutti i siti della Pubblica amministrazione le diverse modalità oggi vigenti di identificazione. In sostanza, si tratta di una banca dati grazie alla quale ogni cittadino che ne faccia richiesta viene identificato digitalmente in modo univoco. Al richiedente viene assegnato un nome utente (generalmente l'indirizzo di mail con il quale ci si registra allo SPID) e una password. Tali nome utente e password non cambieranno nel tempo (semplificando non poco la vita all'utilizzatore dello SPID, che non dovrà procedere a continui cambiamenti di password attualmente imposti, per esigenze di sicurezza, da molti siti istituzionali). Laddove il cittadino utilizzi lo SPID per accedere ad un sito della Pubblica amministrazione (Fatture e Corrispettivi, Agenzia delle Entrate, INPS, Dogane, ecc.) ad ogni accesso dovrà inserire il proprio nome utente e password. Dopo questo primo livello di autenticazione, avviene la “verifica di secondo livello”, che consiste nell'invio di un codice univoco al numero di telefono cellulare che si è indicato in fase di registrazione. In alternativa, alcuni soggetti che forniscono lo SPID collegano allo stesso una *app* per cellulari / tablet, tramite la quale il titolare dello SPID può di volta in volta autorizzare gli accessi. Il vantaggio dello SPID è che consente l'accesso sempre con le stesse modalità ad una molteplicità di siti istituzionali, dovendo solo ricordare un unico nome utente e una sola password, e tuttavia tutelando la sicurezza con la verifica di secondo livello. Per richiedere lo SPID è possibile consultare il sito istituzionale <https://www.spid.gov.it/>. Il servizio è fornito sia a pagamento che gratuitamente, a seconda del soggetto fornitore, e le tariffe variano da operatore ad operatore. Posto che a breve il servizio SPID sarà l'unico utilizzato da tutta la Pubblica amministrazione per garantire l'accesso ai diversi siti istituzionali, si consiglia sin da ora (anche se già in possesso di altro tipo di credenziale) di richiedere la registrazione e il rilascio del proprio identificativo digitale pubblico.

**L'accesso al sistema Fatture e Corrispettivi avviene sempre con il riconoscimento di una**

**persona fisica.** Pertanto, nel caso di soggetti collettivi (società, studi associati, associazioni, ecc.) le credenziali di accesso da inserire saranno quelle di un soggetto – persona fisica – abilitato ad operare per conto del soggetto collettivo interessato (quindi, per esempio, l'amministratore o il legale rappresentante).

Una volta effettuato l'accesso la persona fisica potrà scegliere per quale utenza intende operare.

### **Ricezione delle fatture dei fornitori (aspetto di interesse anche per i contribuenti minimi e forfettari)**

Per l'emissione delle fatture elettroniche, come abbiamo visto, occorre avere a disposizione un'adeguata struttura informatica ed essere in possesso delle credenziali di accesso al sistema per l'invio dei dati al Sistema di Interscambio. Terminata la fase di emissione e trasmissione, inoltre, sarà necessario monitorare l'esito delle spedizioni effettuate, per verificare eventuali scarti o problemi di recapito.

Con l'introduzione della fatturazione elettronica ad essere rivoluzionata non sarà solo la gestione del flusso attivo (ovvero l'emissione delle fatture) ma – specularmente – cambierà totalmente la gestione del flusso passivo. Le fatture dei fornitori, infatti, dovranno anch'esse pervenire esclusivamente in formato elettronico, a meno che il soggetto emittente la fattura non sia un contribuente minimo o forfettario.

Per poter ricevere le fatture elettroniche da parte dei propri fornitori occorre pertanto essere nella disponibilità di un canale di comunicazione adatto alla ricezione.

Tale canale può consistere:

- in un indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)**. Sul punto è importante sottolineare che la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica sia di tipo "certificato" è condizione essenziale, posto che il *colloquio* con il sistema di interscambio non può, per legge, essere effettuato tramite un indirizzo di posta elettronica ordinario;
- in un **canale telematico** di colloquio con il SDI. Questa strada, sviluppata principalmente dalle case di software, consiste sostanzialmente nell'usare il "corridoio informatico" creato dalla casa di software per recapitare la fattura passiva dallo SDI alla piattaforma informatica utilizzando un codice identificativo a sette cifre.

Anche per la ricezione delle fatture passive, quindi, sarà fondamentale essere in possesso delle credenziali di accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, indipendentemente dal fatto se si sia scelto di ricevere le fatture elettroniche da parte dei propri fornitori sulla PEC piuttosto che sul canale dedicato, può comunque accadere che a causa di disservizi tecnici tali modalità di inoltro non risultino attive.

In questo caso il Sistema di Interscambio, dopo aver tentato inutilmente di recapitare le fatture su PEC o su canale, metterà a disposizione del destinatario le fatture nell'area riservata del contribuente, accessibile tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, tutte le fatture ricevute (oltre che quelle emesse) saranno visibili e consultabili dalla piattaforma Fatture e Corrispettivi.

### **Aspetti fiscali**

Per quanto riguarda l'aspetto passivo, è importante avere chiare le regole che stabiliscono quanto una fattura si intende come "ricevuta" in termini fiscali, poiché solo a partire da tale data la fattura può essere contabilizzata e considerata nell'ambito della liquidazione IVA di periodo.

A tal fine, valgono i seguenti principi:

- ricezione su PEC: vale la data del messaggio di posta certificata tramite il quale viene ricevuta la fattura elettronica;
- ricezione su canale telematico: vale la data di avvenuta consegna del file sul canale dedicato precedentemente attivato e accreditato.

In caso di problemi di ricezione, come si è detto, la fattura passiva non perviene né sulla PEC né sul canale dedicato. Il sistema di interscambio effettua sei tentativi di recapito, dopo di che notifica al soggetto emittente la fattura l'avviso di mancato recapito, ed il fornitore stesso avvisa il proprio cliente della circostanza e del fatto che la fattura è disponibile nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso, quale data di avvenuta ricezione, sarà rilevante il momento in cui la fattura sarà consultata nella suddetta area riservata.

### **Indirizzo preferenziale e QR Code**

Quando il contribuente è in grado di accedere a Fatture e Corrispettivi e ha una propria PEC di riferimento (se non addirittura un canale SDI con codice identificativo a sette cifre), la struttura di base per poter affrontare la fatturazione elettronica è pronta.

Esistono, tuttavia, alcune **attività complementari, non obbligatorie**, che tuttavia è bene conoscere e porre in essere.

La prima è la registrazione del proprio indirizzo preferenziale di recapito. Come abbiamo accennato, quando si emette una fattura elettronica occorre indicare, oltre ai dati anagrafici completi del cliente, anche il riferimento che servirà al Sistema di Interscambio per la consegna della fattura, una volta che questa abbia superato i controlli, al destinatario finale.

Pertanto, quando si emette una fattura occorre anche indicare la PEC del destinatario, oppure il suo codice identificativo a sette cifre.

L'indicazione della PEC o del codice a 7 cifre è un passaggio delicato, poiché se si sbaglia la fattura non può essere recapitata con successo e, addirittura, se si indica un codice a sette cifre errato, il file (ovvero la fattura) viene totalmente respinto dal sistema.

Tutto questo comporta la necessità di raccogliere queste nuove informazioni (PEC o codice 7 cifre) per tutti i propri nuovi clienti e di recuperarle anche per i clienti “storici”.

Questi passaggi possono essere di molto semplificati se tutti i contribuenti pongono in essere due attività **facoltative** ma di grande utilità: la registrazione dell’indirizzo preferenziale e la richiesta di QRCode.

### **Registrazione dell’indirizzo preferenziale**

A tutti i contribuenti interessati dal “sistema fattura elettronica” è data la facoltà di indicare a monte, direttamente presso il SDI, la propria modalità di recapito preferita (PEC o codice 7 cifre).

In sostanza il contribuente comunica al sistema di voler ricevere sempre le proprie fatture elettroniche passive ad un determinato indirizzo PEC, oppure tramite il proprio “corridoio” informatico, identificato dal codice a sette cifre.

In questo modo la funzione di “postino” del sistema di interscambio risulta semplificata, poiché **qualsiasi sia l’informazione riportata sulla fattura da parte del fornitore**, il “postino” saprà che quella determinata posizione (azienda o lavoratore autonomo), identificata tramite la partita IVA, ha richiesto che tutte le fatture passive siano fatte pervenire all’indirizzo telematico preferenziale.

La preregistrazione, come si diceva, non è obbligatoria, ma è consigliabile perché permette di essere certi che le fatture passive attese non vengano respinte dal sistema poiché, ad esempio, il fornitore sbaglia ad inserire la PEC del destinatario all’atto dell’immissione dei dati.

Il recapito preferenziale, infatti, sarà sempre prevalente sulle eventuali diverse informazioni indicate al fornitore.

Peraltro, il recapito preferenziale può sempre essere modificato in qualsiasi momento da parte del contribuente, e questa funzione può risultare molto utile in un’ottica prospettica. Immaginiamo, infatti, che il contribuente abbia oggi attivo l’indirizzo di PEC “rossi@pec.it”, e che comunichi questo indirizzo a tutti i suoi fornitori ai fini della fatturazione elettronica. Immaginiamo, inoltre, che in futuro il contribuente intenda modificare la PEC sulla quale vuole ricevere le fatture, per esempio aprendone una dedicata “rossifatturazione@pec.it”. In assenza di indirizzo preferenziale, il contribuente Rossi dovrebbe preoccuparsi di avvisare tutti i suoi fornitori dell’avvenuto cambio di indirizzo PEC. Con la registrazione dell’indirizzo preferenziale “rossifatturazione@pec.it”, invece, oppure con la modifica di quanto già registrato in precedenza, non avrà importanza se il fornitore, avvisato o meno che sia, continuerà ad indicare il vecchio riferimento “rossi@pec.it”. Il Sistema di Interscambio, infatti, andrà comunque ad effettuare il recapito della fattura passiva all’indirizzo preferenziale indicato, ovvero “rossifatturazione@pec.it”.

La registrazione dell'indirizzo preferenziale di recapito, o la sua modifica, può essere effettuato dalla piattaforma *web* Fatture e Corrispettivi (<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>), sezione Servizi Disponibili, area Fatturazione Elettronica, "Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche".

## Il QR Code

Un'altra funzione messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, il cui utilizzo è facoltativo ma altamente consigliabile, è quella di generazione del QRCode.

Con il servizio di generazione del QR Code il contribuente, accedendo alla propria area riservata sulla piattaforma *web* Fatture e Corrispettivi, oppure al Cassetto Fiscale (presente all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate), può ottenere la generazione di un codice bidimensionale che racchiude in sé tutte le proprie informazioni utili in sede di fatturazione.

In sostanza, nel QR Code vengono codificati i dati anagrafici del contribuente, completi di indirizzo, codice fiscale e partita IVA e, **se preregistrato**, anche il recapito preferenziale al quale si intende ricevere le fatture elettroniche.

Il codice è scaricabile in formato immagine, oppure in formato pdf (nel qual caso le informazioni, oltre che codificate, sono anche leggibili in chiaro).

La funzione di generazione del QRcode è pensata per creare uno strumento che agevoli il passaggio delle informazioni utili alla fatturazione elettronica. I codici bidimensionali sono leggibili utilizzando gli appositi software e la funzione di acquisizione dei dati è già integrata nelle applicazioni per fatturazione elettronica dell'Agenzia delle Entrate, sia in quella per dispositivi mobili FatturAE che nel software per personal computer Fattura Elettronica.

In sostanza, basterà "leggere" il codice, con uno scanner oppure utilizzando la fotocamera dello smartphone o del tablet, per acquisire tutte le informazioni in esso contenute e non rischiare di sbagliare a riportare qualche dato nell'intestazione della fattura.

L'anagrafica del cliente sarà automaticamente acquisita all'interno dei software dell'Agenzia delle Entrate (e degli eventuali software commerciali che integreranno tale funzionalità).

Richiedendo il proprio QRCode il contribuente potrà trasmettere i propri dati utili alla fatturazione molto velocemente ai propri fornitori, facilitando loro il compito ed evitando errori di recapito. Parimenti, interfacciarsi con un cliente dotato di QRCode velocizzerà molto il compito di creazione anagrafica dei propri clienti ai fini dell'emissione di una fattura.

Come si diceva, la generazione del QRCode si può ottenere gratuitamente accedendo al Cassetto Fiscale, accedendo all'area che riporta le informazioni di base della propria posizione IVA, oppure tramite piattaforma *web* Fatture e Corrispettivi. In tal caso l'accesso al servizio è presente in basso a destra a partire dalla consueta videata Servizi disponibili.



### **Conservazione elettronica**

Con l'avvento della fatturazione elettronica nasce, o per meglio dire si diffonde, una nuova esigenza:

quella della **conservazione elettronica sostitutiva**. Di che si tratta? In parole povere la conservazione elettronica sostitutiva è un procedimento di carattere informatico che serve a preservare un file nel tempo, conferendogli valore legale.

Esemplificando al massimo, occorre innanzi tutto ricordare che le fatture (cartacee) hanno un valore che va ben oltre alle esigenze di carattere fiscale (liquidazione dell'IVA, versamento delle imposte). Infatti, le fatture sono, per esempio, anche il titolo in base al quale è possibile richiedere (o intimare) un pagamento, proponendo decreto ingiuntivo contro un cliente insolvente.

Sia per esigenze fiscali, quindi, ma anche per esigenze civilistiche (ovvero legate alle disposizioni del Codice Civile) è sempre stato necessario conservare le fatture per un determinato numero di anni, fino ad intervenuta prescrizione.

Queste esigenze di conservazione non vengono certo meno con la fatturazione elettronica ma, cambiando lo strumento, occorre cambiare metodo. La fattura elettronica, infatti, è un insieme di dati. È un file. L'eventuale stampa di quei dati su carta non è "la fattura", e pertanto non ha alcun valore di legge. Il "documento" fattura, quando ci si riferisce ad una *fte*, è dato dall'insieme dei dati trasmessi al Sistema di Interscambio. Per questa ragione, ciò che deve essere conservato è quell'insieme di dati, e sul punto vi sono precise normative che stabiliscono quali sono gli standard di sicurezza che devono essere rispettati affinché vi sia garanzia che il file conservato sia esattamente quello che è stato trasmesso al Sistema di Interscambio, senza che sia stata possibile alcuna manipolazione successiva.

### **Soluzione**

La soluzione che Kira ha formalizzato in questi giorni prevede la possibilità di gestire in autonomia l'intero processo della fatturazione elettronica.

Questa soluzione prevede l'accesso ad una **piattaforma web**, in cui l'associazione potrà:

1. generare le fatture elettroniche di vendita e trasmetterle ai propri clienti attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
2. ricevere e visualizzare le fatture elettroniche di acquisto (attraverso l'utilizzo di un codice identificativo);
3. inviare, eventualmente, a Kira i dati da contabilizzare.

### **Automaticamente la piattaforma provvede:**

4. a conservare a norma sia le fatture elettroniche inviate che quelle ricevute.



Il costo varia in base in relazione alla modalità e al numero di fatture che verranno emesse.

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

**Kira Srl**

